

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 835

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, ARMATO, SCALIA, CANESTRARI, MANCINI ANTONIO, ZANIBELLI,  
BIANCHI GERARDO, MAROTTA VINCENZO**

*Presentata il 14 dicembre 1963*

**Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, relativa alle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legge 27 maggio 1961, n. 465, disciplina l'erogazione delle varie competenze accessorie spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Detta legge si proponeva di sanare gli squilibri che già da alcuni anni avevano reso le indennità accessorie non più adeguate alle mutate condizioni economiche del Paese e infatti essa ebbe effetto retroattivo dal 1° gennaio 1960.

Senonché, dalla data di promulgazione della legge stessa ad oggi, il potere di acquisto della lira si è ridotto, il costo della vita è cresciuto e l'inadeguatezza dei compensi accessori, che il provvedimento legislativo del 1961 non aveva del tutto sanato, si è via via accentuato.

Si impone, pertanto, la revisione dei compensi in questione, al pari di quanto si è operato nel campo degli stipendi, di recente integrati, sia pure in misura non del tutto sufficiente.

Fra le indennità che maggiormente risentono del cennato squilibrio, meritano di essere considerate senza indugio le seguenti:

1) l'indennità oraria spettante al personale ausiliario dei Circoli delle costruzioni telefoniche, comandato a prestare

servizio nella circoscrizione del proprio Circolo, ma ad almeno 8 chilometri dalla sede di questo o dalla sede della zona di appartenenza, per un periodo di tempo giornaliero non inferiore a cinque ore (articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465).

2) l'indennità oraria di fuori residenza e quella di servizio spettanti al personale che presta la propria attività negli uffici ambulanti e natanti o nei servizi di messaggeria (personale viaggiante), di cui all'articolo 19 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465.

Le indennità indicate ai precedenti punti 1) e 2) costituiscono il rimborso della spesa che il personale viaggiante è costretto giornalmente a sostenere per mantenersi fuori di casa e pertanto la inadeguatezza di dette indennità è in stretta dipendenza con l'aumentato costo della vita. Esse, insieme, per il personale considerato, sostituiscono l'indennità di missione dalla quale per altro si differenziano nella ipotesi che è inferiore a questa. Pertanto se di fronte al crescente rincaro dei prezzi si avverte l'insufficienza dell'indennità di missione, a maggior ragione le indennità di cui si tratta sono tali da mettere in grave difficoltà il personale interessato.

Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge tendono perciò a rivalutare del 40

per cento circa le indennità orarie di cui agli articoli 3 e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Al provvedimento di cui sopra si aggiunge quello contenuto nell'articolo 3 di questa proposta di legge. Si tratta della modifica del terzo comma dell'articolo 12 della più volte ripetuta legge 27 maggio 1961, n. 465.

Le tariffe per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita sono ragguagliati alla aliquota di compenso per servizio straordinario fissato per il personale che riveste la qualifica di vice segretario, di ufficiale di seconda classe e di agente di terza classe. La disposizione relativa è contenuta nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, il quale riproduce le vecchie misure di ragguaglio previste dalle leggi emanate prima della guerra 1940-45 in materia di compensi per prestazioni a cottimo, quando l'ex grado XI, corrispondente alle attuali qualifiche di vice segretario e ufficiale di seconda classe per gli impiegati e l'ex grado messaggere di terza classe per gli agenti, costituivano i gradi intermedi delle scale gerarchiche del personale impiegatizio e di quello ausiliario. Infatti la carriera esecutiva dall'ex grado XIII

all'ex grado VIII e quella ausiliaria (allora subalterna) dall'ex grado di messaggere di quarta classe all'ex grado di commesso capo, per cui i gradi intermedi erano l'ex XI, ora corrispondente alle qualifiche di vice segretario e di ufficiale di seconda classe, per gli impiegati e l'ex grado di messaggere di terza classe, ora corrispondente alla qualifica di agente di esercizio di 3 classe, per gli agenti.

Da quando furono aboliti l'ex grado XIII nella carriera esecutiva e l'ex grado di messaggere di quarta classe in quella ausiliaria, il grado intermedio — qualifica intermedia secondo la terminologia attuale — per gli impiegati è divenuto l'ex grado X (qualifiche attuali di segretario aggiunto e di ufficiale di prima classe) e il grado intermedio — ora qualifica intermedia — della carriera ausiliaria è divenuto l'ex grado di messaggere di seconda classe (qualifica attuale di agente di esercizio di seconda classe).

Il provvedimento che l'articolo 3 della presente proposta di legge si sottopone alla vostra approvazione trova la sua *ratio* nelle ragioni esposte, che si compendiano nell'esigenza di una più giusta remunerazione delle prestazioni a cottimo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le misure del compenso orario, di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, spettante al personale contemplato dall'articolo 2 della predetta, sono sostituite dalle seguenti:

	Fra le ore 5 e le 22	Fra le ore 22 e le 6
Agenti tecnici superiori .	L. 125	L. 265
Agenti tecnici di prima e seconda classe capi operai e operai perma- nenti e temporanei di prima categoria . . .	» 113	» 255
Rimanenti agenti tecnici ed operai permanenti e temporanei di secon- da categoria . . . .	» 95	» 228
Operai permanenti e tem- poranei di terza e quar- ta categoria ed operai giornalieri con tratta- menti di salariato .	» 85	» 198

## ART. 2.

Le misure dell'indennità oraria di fuori residenza, di cui al n. 1) dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, spettante al personale viaggiante, sono sostituite dalle seguenti:

Direttori di treni postali . . . . .	L. 193
Capiturno . . . . .	» 176
Impiegati . . . . .	» 169
Agenti in servizio di messaggere . . . . .	» 166
Agenti in servizio di ambulante . . . . .	» 162

Le misure della indennità oraria di servizio di cui al numero 2) dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1961 n. 465, spettante allo stesso personale viaggiante, sono sostituite dalle seguenti:

Direttori di treni postali . . . . .	L. 37
Capiturno . . . . .	» 33
Impiegati . . . . .	» 30
Agenti in servizio di messaggere . . . . .	» 28
Agenti in servizio di ambulante . . . . .	» 26

## ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di servizio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di segretario aggiunto, ufficiale di prima classe o equiparate, per gli impiegati, e di agente di esercizio di seconda classe o equiparato, per gli agenti.

## ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le normali entrate dei bilanci dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1963.